

**ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER IL TRASPORTO NON URGENTE**

**IN FORMA ESTEMPORANEA:**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale BI, con sede in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2 - C.F. e P.I. n. 01810260024 rappresentata dal Direttore f.f. della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, Dott. Antonella Tedesco, in virtù di delega di cui alla deliberazione n.... del .....,**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE di trasporto \_\_\_\_\_, avente sede in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ n. \_\_ - nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente *pro tempore*, di seguito denominata "Associazione"**

**PREMESSO CHE**

L'ASL BI, nell'ambito delle normative vigenti, seppur non disponendo di personale e mezzi dedicati, deve garantire le seguenti tipologie di trasporto:

1. di pazienti inseriti in A.D.I. ed in trattamento presso il D.S.M.
  2. di persone anziane non autosufficienti - non altrimenti trasferibili - con riconoscimento del rilievo sanitario, ai sensi della DGR 45-4248/2012 e DGR 85-6287/2013;
  3. dei pazienti degenti nel presidio ospedaliero e dei pazienti in O.D. nonche' sottoposti a trattamento dialitico;
  4. non lettigato degli uremici cronici ai centri dialisi dell'ASL BI di Biella;
  5. sanitario non urgente dei detenuti dell'istituto penitenziario di biella;
  6. sanitario secondario urgente e legato all'attività di trapianto d'organo in forma estemporanea.
- Tutte le Unità della C.R.I. possono effettuare l'attività di trasporto

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

sanitario di emergenza ed altri trasporti senza autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 L.R. 42 del 29/10/92 ovvero che l'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ è iscritta con DPGR \_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Registro Regionale Sez. Provincia di Biella del Volontariato di cui all'Art. 3 della L.R. 29/08/1994 n° 38;

- L'Associazione, con autorizzazione n° D.D. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto sanitario secondo quanto disposto dalla L.R. 42 del 29/10/92;
- Il personale Volontario e/o dipendente delle Unità C.R.I. ovvero dell'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ frequenta corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati, A e/o B per i trasporti secondari urgenti e T per gli altri trasporti;

### **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

L'Associazione si impegna ad effettuare a favore dell'ASL:

**1)** nell'ambito dei Distretti di Biella e di Cossato, i seguenti servizi:

- a) trasporto programmato dei pazienti sottoposti a trattamento di Assistenza Domiciliare Integrata dal proprio domicilio a strutture sanitarie e viceversa;
- b) trasporto programmato dei pazienti in trattamento presso il Dipartimento di Salute Mentale nei due Distretti di Biella e Cossato;
- c) trasporto in ambulanza, per persone non altrimenti trasferibili, per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, per gli

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'Ente gestore delle funzioni socioassistenziali, ai sensi della D.G.R. 85-6287/2013 (modificativa della D.G.R. 45-4248/2012);

**2)** nell'ambito del Presidio Ospedaliero i seguenti servizi:

- d) trasporto presso altre strutture sanitarie dei degenti dell'Ospedale degli Infermi di Biella, comprensivo di trasferimento di pazienti dal presidio ASL BI ai nuclei CAVS;
- e) trasporto urgente di campioni biologici e/o sanitari da e per l'Ospedale degli Infermi;
- f) trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento di Ospedalizzazione Domiciliare (per pazienti affetti da AIDS) dal proprio domicilio a strutture sanitarie e viceversa;
- g) trasporto degli uremici sottoposti a trattamento dialitico.

**3)** attraverso l'utilizzo dei propri automezzi e del proprio personale il seguente servizio:

trasporto (inteso come tragitto di andata e ritorno) degli uremici cronici residenti nel territorio del Distretto 1 e 2, in trattamento dialitico presso l'Ospedale degli Infermi di Biella o gli altri centri dialisi dell'ASL, che hanno optato per tale forma di trasporto, rinunciando contestualmente alle spettanze loro dovute *ex* DGR 80-5989 del 7.5.2002 in caso di trasporto con proprio automezzo ovvero con mezzo pubblico.

Tale servizio dovrà essere garantito con automezzo idoneo e per sei giorni alla settimana e dovrà essere erogato secondo le modalità organizzative definite in accordo tra il Centro Dialisi dell'O.I.B. e il Responsabile del Distretto di Biella e Cossato.

**4)** le attività di trasporto sanitario programmato, non urgente, di detenuti dell'Istituto Penitenziario di Biella, in particolari condizioni cliniche

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

giustificanti un trasporto presso altre strutture penitenziarie, ospedaliere, aule di giustizia ecc.,

5) in attesa delle disposizioni regionali sul passaggio della competenza alla centrale operativa 118 dell'AOU di Novara, il trasporto sanitario secondario urgente, richiesto dal pronto soccorso o altra struttura ospedaliera garantendo l'esecuzione del suddetto trasporto entro i 60 minuti dalla richiesta, e il trasporto legato all'attività di trapianto d'organo in forma estemporanea.

### **ART. 2**

Il Servizio di cui all'art. 1 punto a) deve essere autorizzato dai Responsabili Distrettuali dei progetti A.D.I. e dovrà essere richiesto di norma con almeno 24 ore di preavviso.

Il Servizio di cui all'art. 1 punto b) deve essere disposto dai Responsabili delle Unità Modulari di Salute Mentale o da Medici da loro delegati e deve essere effettuato da e per le sedi indicate nel più breve tempo possibile compatibilmente con la disponibilità operativa dell'Associazione.

Il Servizio di cui all'art. 1 punto c), da effettuarsi di norma presso il Presidio Ospedaliero o gli ambulatori territoriali dell'ASL BI, deve essere prescritto dal Medico curante dell'assistito e preventivamente autorizzato dai Responsabili Distrettuali o loro delegati.

Tutti i servizi di cui all'art. 1 punto 2) dovranno essere richiesti di norma con almeno 24 ore di preavviso.

Tutti i servizi di cui all'art. 1 punto 4) saranno richiesti e organizzati dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario di Biella ed effettuati dall'Associazione con le seguenti modalità:

- rispetto delle esigenze di tutela in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- riservatezza nelle comunicazioni telefoniche e/o fonografiche tra

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

l'Associazione e l'Istituto Penitenziario;

- presenza di un unico referente dell'Associazione verso l'Istituto Penitenziario, che non abbia precedenti penali o riportato condanne penali;
- presenza di personale addetto – in assenza di carichi penali pendenti o sentenza passata in giudicato – di provata affidabilità ed esperienza operativa nello specifico settore (personale dipendente e/o volontario dell'Associazione) che:
  - sia a conoscenza delle procedure di identificazione, registrazione per l'ingresso nelle strutture penitenziarie;
  - sia a conoscenza delle eccezionali misure di sicurezza durante il servizio di scorta e di piantonamento, ecc.;
  - sia a conoscenza delle tecniche di guida sicura rientranti in sinergia con il personale della polizia penitenziaria;
  - sia a conoscenza dell'accordo stipulato con la Direzione Medica ASL BI in data 19.12.2003, prot. ASL 39521.

Tali indicazioni saranno fornite dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario ai Responsabili dell'Associazione.

### **ART. 3**

L'ASL si riserva la facoltà di poter verificare in ogni momento l'andamento del servizio e di prendere in considerazione eventuali problemi emergenti.

Si riserva inoltre di poter effettuare tutte le rilevazioni statistiche occorrenti a fini valutativi e programmatori.

La prenotazione dei servizi, di cui all'art 1) punti 1), 2) e 4), richiesti dovrà essere compiuta dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 18 di tutti i giorni feriali.

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

Tutti i servizi di cui all'art.1 punto 4) dovranno essere richiesti di norma con almeno 24 ore di preavviso.

### **ART. 4**

L'Associazione si impegna ad effettuare il servizio previsto dalla convenzione nei limiti della disponibilità del suo personale. Per l'organizzazione generale dei servizi di cui sopra, vi saranno stretti contatti fra gli organi dirigenti dell'Associazione e rispettivamente dell'ASL o dell'Istituto Penitenziario. I trasporti di cui sopra si configurano pertanto come trasporti effettuati in forma estemporanea, ossia attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle Associazioni.

### **ART. 5**

L'Associazione si impegna ad applicare concretamente la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e a valutare tra i propri iscritti la presenza di eventuali controindicazioni all'espletamento dei compiti assegnati, derivanti dallo stato di salute dei medesimi.

Le parti si riservano la verifica in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08 sul personale iscritto, ed in caso di verifica positiva, alla successiva applicazione con modalità e tempi da concordarsi.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. – GDPR 679/2016).

### **ART. 6**

L'ASL si riserva, per i trasporti di cui all'art 1) punti 1) e 2), la possibilità di inviare in ambulanza il personale medico e paramedico quando questo fosse ritenuto necessario.

### **ART. 7**

Il personale dell'equipaggio è tenuto al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presenti presso la camera calda del Pronto Soccorso

## **ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

dell'Ospedale.

### **ART. 8**

Ogni singola autoambulanza impegnata nel servizio trasporto infermi, di cui all'art 1) punti 1) e 2), può trasportare contemporaneamente al massimo due pazienti di cui uno solo barellato, qualora gli esami o ricoveri interessino uno stesso Ospedale di destinazione o le sedute dialitiche presso l'Ospedale siano contemporanee per i due utenti interessati.

### **ART. 9**

Per i servizi di trasporto previsti in convenzione, è previsto il rimborso degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1-9050 del 22.5.2019 ad oggetto: "DGR 48-7791 del 30.10.2018. Modifica e integrazione dello schema di Accordo regionale per il sistema di rimborso dei costi delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario in forma estemporanea da parte delle organizzazioni di volontariato e dei Comitati della Croce Rossa Italiana" e relativi allegati (All.ti n 1 e n. 2) alla quale si rimanda integralmente.

### **ART. 10**

In caso di diniego dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di trasporto infermi da parte della Giunta Regionale del Piemonte nei confronti dell'Associazione, la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata.

### **ART. 11**

La presente Convenzione avrà durata dall'1.1.2020 al 31.12.2022 e potrà essere disdettata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno un mese di preavviso rispetto alla scadenza.

### **ART. 12**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai

**ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. DEL**

sensi della vigente normativa.

Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'ASL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Biella, lì

per l'A.S.L. "BI"

per l'Associazione

Il Direttore f.f. della S.C.

Il Legale Rappresentate

Direzione Sanitaria di Presidio

**(Dott.ssa Antonella Tedesco)**

**(Sig. \_\_\_\_\_)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_